



Associazione Caravanisti Itineranti Tuttocaravan APS –ETS

Sede: Via Laura Ciceri Visconti, 10

20137, Milano

Pec: associazione.caravanisti@pec.it

Tel. 3389968644

C.F. 97797060155 - P.IVA 11578940964 (IT)

Associazione InCaravanClub Italia APS – ETS

Sede: Via Cantoniera, 17

20043 - Vanzago (MI)

Pec: incaravanclub@pec.it

Tel. 3313743990

C.F. 01732690506 - P.IVA 01732690506 (IT)

Milano 11 settembre 2026

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio di Gabinetto del Ministro

Via Nomentana, 2

00161 Roma

Via PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

e p.c.

On. Presidente della IX Commissione

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Camera dei Deputati

Via PEC: camera_deputati@certvoc.camera.it

Sen. Presidente della 8ª Commissione permanente

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Senato della Repubblica

Via PEC: amministrazione@pec.senato.it

Oggetto: Proposta di modifica normativa all'art. 142 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) in materia di limiti di velocità per complessi di veicoli leggeri (settore Caravanning).

TRASMISSIONE ARTICOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Pregiatissimo Signor Ministro,

Gentili Presidenti,

con la presente, le scriventi Associazione Caravanisti Itineranti Tuttocaravan APS -ETS con sede in Milano e l'Associazione InCaravanClub Italia APS – ETS con sede in Vanzago (MI), hanno l'onore di sottoporre alla Vostra autorevole attenzione e valutazione una proposta di emendamento/modifica normativa mirata all'aggiornamento dei limiti di velocità per i complessi di veicoli leggeri (motrice di categoria M1/N1 e rimorchio di



categoria O1/O2), con particolare riferimento al settore del turismo itinerante e del *caravanning*.

Come ampiamente dettagliato nella Relazione Illustrativa allegata, l'attuale impianto normativo nazionale stabilisce per tutti i veicoli con rimorchio un limite di velocità di 70 km/h sulle strade extraurbane e di 80 km/h sulle autostrade. Tali soglie, concepite in un contesto tecnologico ormai superato, risultano oggi anacronistiche e non più rispondenti agli standard di sicurezza attiva e passiva offerti dai veicoli e dai rimorchi di ultima generazione (già strutturalmente omologati a livello europeo per velocità pari o superiori a 100 km/h).

L'intervento normativo proposto si pone il duplice obiettivo di:

- **Garantire una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione stradale**, riducendo i differenziali di velocità in autostrada che vedono oggi i complessi leggeri procedere a velocità inferiori rispetto ai mezzi pesanti di grande tonnellaggio;
- **Sostenere il comparto economico e industriale del *caravanning* e del turismo ricettivo**, allineando l'Italia alle virtuose discipline già da tempo adottate dai principali Paesi europei (tra cui la Germania, con il modello "*Tempo 100*", l'Austria, la Francia e altri paesi comunitari), incentivando così i flussi turistici transfrontalieri verso il nostro Paese.

Si evidenzia che la proposta subordina l'innalzamento dei limiti a **rigidi requisiti tecnici e di sicurezza del complessivo veicolare**, accertati dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile, configurandosi inoltre come un intervento **senza oneri per la finanza pubblica**.

Certi che lo spirito costruttivo della presente proposta potrà trovare spazio nell'ambito delle attuali e future iniziative di revisione del Codice della Strada, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale approfondimento tecnico o audizione sul tema.

In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più deferenti saluti.

Con osservanza,

Maurizio Brioschi Legale Rappresentante/Promotore
Associazione Caravanisti Itineranti Tuttocaravan APS –ETS

Massimo Botticella Legale Rappresentante/Promotore
Associazione InCaravanClub Italia APS – ETS



PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142, comma 3, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di treni costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dall'articolo 47, comma 2: 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade, qualora i suddetti treni presentino i requisiti di sicurezza del rimorchio identificati in apposito decreto del Ministro dei trasporti e siano trainati da motrice adeguata come da specifica riportata nel medesimo decreto; 80 km/h sulle autostrade e 70 km/h fuori dai centri abitati qualora i suddetti treni non presentino i citati requisiti di sicurezza della motrice o del rimorchio».
2. All'articolo 142, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettere b), e), f), g) h) i) e l)" sono inserite le seguenti: "e dei treni di cui alla medesima lettera e) che circolino in violazione delle condizioni e dei requisiti di sicurezza prescritti".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Disegno di legge / Proposta di emendamento

Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità per complessi di veicoli leggeri.

L'articolo 1 introduce una modifica al Codice della Strada volta a sostenere il settore del *Caravanning*, attraverso un intervento di allineamento alle normative dei principali Paesi europei in merito alla velocità dei treni costituiti da autovetture e rimorchi (quali le *caravan*) in autostrada e sulle strade extraurbane.

Più in particolare, si introducono specifici limiti di velocità per i complessi veicolari costituiti da una motrice di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) o N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) che trainano un rimorchio di categoria O1 (massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) o O2 (massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non eccedente le 3,5 tonnellate). Il nuovo limite proposto è di **80 km/h sulle strade extraurbane** e di **100 km/h sulle autostrade**, subordinatamente al rispetto di determinati e stringenti requisiti di sicurezza del complesso veicolare.

Attualmente, per tali complessi di veicoli, il limite è quello previsto in via generale dall'articolo 142, comma 3, lettera e) del Codice della Strada per la totalità dei veicoli con rimorchio, ovvero 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade. Tali limiti risultano tecnologicamente obsoleti se si considera l'evoluzione dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva di cui sono dotati sia i moderni autoveicoli sia i rimorchi di ultima generazione. A titolo esemplificativo, i sistemi di stabilizzazione a ralla meccanica (conformi alla norma ISO 11555-1) o i moderni repulsori montati di serie sulle *caravan* da diversi anni sono già strutturalmente certificati e omologati per velocità pari o superiori a 100 km/h.



L'intervento normativo mira a rilanciare il comparto produttivo e commerciale del turismo itinerante e del *caravanning* – asset fondamentale per l'economia turistica nazionale –, premiando l'acquisto e la circolazione di veicoli moderni e sicuri, con riflessi positivi sul rinnovo del parco circolante. Al contempo, la disposizione garantisce il mantenimento – e finanche l'innalzamento – dei livelli di sicurezza stradale e di tutela ambientale, configurandosi come una modifica a costo zero, priva di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sotto il profilo della fluidità della circolazione, l'attuale limite di 80 km/h in autostrada per i complessi veicolari leggeri rappresenta un effettivo elemento di intralcio al traffico e di pericolo nei differenziali di velocità, essendo spesso superato persino dai veicoli industriali di grande tonnellaggio. Questa limitazione penalizza fortemente l'Italia rispetto a Paesi europei a forte vocazione turistica come la Germania (tramite la nota disciplina “*Tempo 100*”), l'Austria, la Francia e i Paesi del Benelux, i quali hanno da tempo adeguato i propri limiti per questa categoria di veicoli, disincentivando così i flussi di turisti stranieri verso il nostro Paese. Si rammenta, inoltre, che lo stesso quadro normativo sulle omologazioni dell'Unione Europea (Regolamento UE 2018/858) assume i 100 km/h quale parametro standard di riferimento per le dichiarazioni di conformità dei rimorchi delle categorie in oggetto.

Al fine di garantire l'assoluta sicurezza della circolazione, l'innalzamento dei limiti a 80 km/h extraurbano e 100 km/h autostradale viene subordinato a una procedura di verifica tecnica da demandare a un apposito decreto del Ministro dei trasporti. In sede attuativa, si prevede che l'estensione del limite possa essere concessa ai rimorchi dotati di:

1. Omologazione del costruttore per velocità pari o superiori a 100 km/h;
2. Ammortizzatori idraulici a ruote indipendenti;
3. Sistema di frenatura ad inerzia efficiente
4. Pneumatici con anzianità inferiore a 6 (sei) anni dalla data di fabbricazione (DOT) e indice di velocità non inferiore a "L" (120 km/h).

Il proprietario del rimorchio rispondente a tali requisiti potrà richiedere agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (Uffici Motorizzazione Civile) l'aggiornamento del limite di velocità per il rimorchio.



La motrice trainante dovrà parimenti garantire standard elevati, quali la presenza del sistema anti-bloccaggio (ABS) e del sistema di controllo della stabilità elettronico (ESP) e un corretto rapporto di masse: la massa massima del rimorchio (MMR) non dovrà superare l'80% della massa in ordine di marcia (MODM) della motrice, valore che potrà salire fino al 100% (rapporto 1:1) qualora il rimorchio sia equipaggiato con dispositivi di stabilizzazione meccanica o sistemi elettronici anti-sbandamento attiva (es. ATC o similari).

Sotto il profilo del rigore sanzionatorio, la proposta introduce una specifica integrazione al comma 11 del medesimo articolo 142. Al fine di scongiurare condotte elusive o fraudolente, viene espressamente previsto che i conducenti che circolino alle nuove velocità elevate (80 km/h extraurbano o 100 km/h autostradale) senza essere in possesso dei prescritti requisiti di sicurezza o della necessaria certificazione aggiornata sulla carta di circolazione, siano soggetti al raddoppio delle sanzioni pecuniarie amministrative e alle severe sanzioni accessorie sulla patente di guida (sospensione e decurtazione punti). La violazione sarà commisurata al differenziale rispetto ai limiti ordinari più bassi (70 e 80 km/h), garantendo così un efficace effetto deterrente e la massima tutela della sicurezza stradale.

Il riconoscimento del diritto ai maggiori limiti di velocità sarà visibile mediante l'apposizione sulla parte posteriore del rimorchio di un contrassegno adesivo retroriflettente recante l'indicazione "100", rilasciato all'atto della certificazione. Resta inteso che, qualora il medesimo rimorchio certificato venga agganciato a una motrice priva dei requisiti minimi sopra elencati, il complesso veicolare tornerà a essere soggetto ai limiti ordinari di 70 km/h e 80 km/h.